

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica

Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli [articoli 476](#), [477](#) e [478](#) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.